

COMUNE DI CORDENONS

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO

DEL CORPO DI POLIZIA COMUNALE

Approvato con delibera C.C. n. 42 del 20.04.1993 e
modificato con delibera C.C. n. 101 dell'11.11.1993

TITOLO I°

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1 - CORPO DI POLIZIA COMUNALE

Il presente Regolamento disciplina la materia di cui agli artt. 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

E' istituito il Corpo di Polizia Comunale del Comune di Cordenons.

Art. 2 - COLLOCAZIONE DEL CORPO NELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Al Corpo di Polizia Comunale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 6 - comma 1 - della L.R. 28 ottobre 1988, n. 62.

Art. 3 - FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Comunale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi.

In particolare:

- espletano i servizi di polizia stradale ai sensi di legge;
- esercitano le funzioni indicate dalla legge 65/86 e dalla L.R. 62/88 (art. 2);
- collaborano con funzioni ausiliarie al mantenimento dell'ordine pubblico;
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, alla occorrenza, di scorta al gonfalone;
- svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali;
- collaborano inoltre con le forze di polizia dello Stato e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive

del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Art. 4 - ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL CORPO

Il Corpo di Polizia Comunale è costituito da un ufficio amministrativo di direzione e di coordinamento dei servizi e da strutture tecnico-operative.

TITOLO II°

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 5 - ORGANICO DEL CORPO

L'Organico del Corpo - di cui alla tabella annessa al Regolamento organico del personale - è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio.

Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dagli artt. 7 - comma II - della legge 65/86 e 8 della L.R. n. 62/88.

Art. 6 - RAPPORTO GERARCHICO

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Comunale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

Art. 7 - ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE

Il Comandante del Corpo di Polizia Comunale è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore suo delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo (art. 9 legge n. 65/86).

Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni d'istituto, al Comandante spetta di:

- a) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;
- b) disporre, in applicazione del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- c) coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione;
- d) mantenere i rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza e gli organismi del Comune o di altri Enti collegati al Corpo da necessità operative;
- e) rappresentare il Corpo di polizia municipale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- f) rispondere al Sindaco o all'Assessore suo delegato dei risultati rispetto alle direttive ricevute.

In caso di assenza temporanea il Comandante è sostituito dal Vice Comandante o dal sottoposto con grado più elevato presente in servizio e in caso di parità di grado dal più anziano di servizio nel grado stesso.

Art. 8 - ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE

Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le funzioni-mansioni d'Ufficio ed in particolare nella disciplina e nell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.

Compiti del Vice Comandante sono, inoltre, i seguenti:

- coadiuvare il Comandante nella distribuzione degli Agenti e dei Sottoufficiali ai diversi servizi, secondo le necessità;
- fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- collaborare nel coordinamento degli interventi con gli altri Enti a livello di competenza territoriale.

Art. 9 - ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI

Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili della direzione della struttura a cui sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.

I compiti degli Ufficiali, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:

- emanare gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione;
- fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
- curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
- curare la distribuzione degli Agenti e dei Sottoufficiali ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal comando;
- curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con gli altri enti a livello di competenza territoriale (polizia di Stato, carabinieri, consigli di circoscrizione, di decentramento, ecc.).

Art. 10 - COMPITI DEI SOTTOUFFICIALI

I Sottoufficiali sono addetti al coordinamento e al controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni; curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio degli Agenti subordinati; espletano altresì, all'occorrenza, tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.

Art. 11 - COMPITI DEGLI AGENTI

Gli Agenti di Polizia Comunale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto.

Prestano il loro lavoro utilizzando veicoli, mezzi, strumenti ed apparecchiature tecniche di cui vengono eventualmente muniti per l'esecuzione degli interventi.

Art. 12 - QUALIFICHE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Comunale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell'art. 5 della Legge 65/86 esercitano anche:

- a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori (Agenti) o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita al responsabile del Corpo (Comandante) e agli addetti al coordinamento e controllo, ai sensi del vigente codice di procedura penale;
- b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada);
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dello art. 3 della L.R. 65/86.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi del II° e III° comma dell'art. 5 della legge 65/86.

TITOLO III°

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 13 - MODALITA' PARTICOLARI DI ACCESSO AL CORPO

Oltre alle norme previste dal regolamento organico del Comune, si applicano le seguenti modalità particolari per lo accesso all'organico del Corpo di polizia municipale:

- a) possesso della patente di guida di categoria B o superiore;
- b) idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere.

I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia Comunale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.

Art. 14 - FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI ALLIEVI

I vincitori di concorsi per posti di Agente sono tenuti

a frequentare nel periodo di prova (art. 11 - I° comma - L.R. 62/88) specifici corsi di preparazione professionale di base completati da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.

Art. 15 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER IL VICE COMANDANTE E SOTTOUFFICIALI

I vincitori di concorsi per posti di Vice Comandante, Ufficiali e Sottufficiali sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi di preparazione professionale (art. 11 - 1° comma - L.R. 62/88).

Art. 16 - ALTRI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Comunale possono frequentare corsi di preparazione a carattere sperimentale, specializzati nei vari profili professionali (art. 11 - I° comma - L.R. 62/88).

L'Amministrazione comunale favorisce la pratica dell'attività sportiva da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Comunale a scopo di ritemperamento psico-fisico e di miglioramento professionale, al fine di garantire migliori possibilità di difesa personale.

Art. 17 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L'aggiornamento professionale, mediante corsi realizzati con le modalità previste dalla L.R. 76/82 è obbligatorio per tutti gli addetti ai Servizi di Polizia locale (art. 11 - III comma - L.R. 62/88).

TITOLO IV

UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Art. 18 - UNIFORME DI SERVIZIO

L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita ai sensi del successivo art. 21 lett. b) per gli appartenenti al Corpo di polizia comunale.

Le caratteristiche delle uniformi ed i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso sono determinate dalla Legge Reg. le 10 dicembre 1991 n. 60 in attuazione alle norme di cui all'art. 6 della Legge n. 65/86.

Art. 19 - GRADI E DISTINTIVI

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono determinate, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 62/88 e dell'art. 6 della legge 65/86, dalla L.R. 10 dicembre 1991 n. 60.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano.

Art. 20 - ARMA D'ORDINANZA

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Comunale sono dotati dell'arma d'ordinanza, secondo quanto disposto dal Regolamento speciale in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

L'arma deve essere portata indosso, secondo quanto stabilito dal regolamento speciale di cui al primo comma.

Essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

Gli Agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.

Gli appartenenti al Corpo compiono annualmente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge.

L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.

Il Comandante esegue periodicamente controlli delle armi in dotazione.

Art. 21 - STRUMENTI E MEZZI IN DOTAZIONE

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo, sono disciplinate con legge regionale n. 60 del 10.12.1991, in conformità agli artt. 7 della L.R. 62/88 e 6 della Legge n. 65/86.

Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione agli uffici o a singoli individui.

Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art. 22 - SERVIZIO IN UNIFORME ED ECCEZIONI

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Comunale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei seguenti casi:

- a) in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal Comandante;
- b) quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.

Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato dal Comandante ad indossare l'abito civile, purchè l'uniforme sia sempre prontamente disponibile per le necessità di servizio.

Art. 23 - TESSERA DI SERVIZIO

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Comunale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art. 6 - comma IV - del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.

Il modello della tessera è quello previsto dalla Legge Regionale 10 dicembre 1991, n. 60.

Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio devono sempre portare con sè la tessera di servizio.
La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta.

TITOLO V°

SERVIZI DI POLIZIA COMUNALE

Art. 24 - FINALITA' GENERALI DEI SERVIZI

Il Corpo di Polizia Comunale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente Titolo V° e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel successivo Titolo VI°, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 25 - SERVIZI STRADALI APPIEDATI

Per il perseguimento delle finalità del precedente articolo 3 sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.

Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

- a) regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
- b) presidio agli impianti semaforici con interventi occasionali di regolazione manuale;
- c) servizio misto tra l'incrocio (come ai due precedenti) e mobile nelle strade adiacenti entro un certo raggio;
- d) servizio mobile lungo un itinerario;
- e) servizi d'ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

Art. 26 - SERVIZI A BORDO DI VEICOLI

L'Amministrazione, anche ai fini di garantire il pronto intervento e la protezione civile, può disporre di integrare i servizi appiati con servizi su veicoli, e impartisce le opportune direttive sulle finalità d'impiego.

Tutti gli addetti al Servizio possono essere adibiti alla guida di veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo di servizio, devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 27 - COLLEGAMENTO DEI SERVIZI VIA RADIO

I servizi esterni di norma devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando.

Gli Agenti muniti di radio devono mantenere costantemente attivo il collegamento con il Comando.

Devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso.

In assenza di comunicazioni, seguono il programma di lavoro stabilito.

Art. 28 - SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO

I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando.

Codesti servizi hanno il compito di intervenire in località indicate e secondo istruzioni impartite dal Comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni d'istituto del Servizio.

Art. 29 - SERVIZI INTERNI

I servizi interni attengono ai compiti d'istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia.

Ai servizi interni d'istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al Corpo.

Ai servizi interni burocratici è addetto personale ap-

partenente al Corpo, oppure, ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 30 - OBBLIGO D'INTERVENTO E DI RAPPORTO

Fermo restando l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire anche su iniziativa per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, dal superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Fatte salve le competenze di Polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo d'intervento i compiti riservati dall'Amministrazione o dal Comando a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri Servizi competenti in materia.

In caso di incidente stradale con feriti o di qualunque altro genere di infortunio con lesioni, l'intervento è obbligatorio.

Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente Servizio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura dei verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art. 35, tutti gli Agenti in servizio esterno su strada, nell'ambito dell'orario di servizio annotano giornalmente gli interventi effettuati sul brogliaccio presente in comando, informando altresì i superiori gerarchici sulla attività svolta.

Art. 31 - PROGRAMMA E ORDINE DI SERVIZIO

Il Comandante o chi lo sostituisce, nel rispetto delle

direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 65/86, dispone periodicamente un programma di servizio, indicando per ciascun subordinato turno ed orario.

Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere estesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in casi di necessità, impartiti anche verbalmente.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscerne tempestivamente eventuali variazioni.

Dovranno, inoltre, attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Art. 32 - SERVIZI DISTACCATI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE

Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri settori della civica amministrazione, nell'ambito dei compiti d'istituto, dovrà essere autorizzato singolarmente dal Sindaco di concerto con il Comandante del Corpo e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferma restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4, punto 2, della legge 65/86.

Art. 33 - SERVIZI ESTERNI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI

Ai sensi dell'art. 4 - IV° comma - della legge 7.3.1986, n. 65 e dell'art. 4 della L.R. 62/88, gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.

Tali servizi vengono prestati in base ad intese sancite con ordinanza del Sindaco o con deliberazione della Giunta Comunale e secondo le modalità in esse previste.

In casi di urgenza per motivi di soccorso, a seguito di calamità e disastri, il comando può essere deciso con determinazione del Sindaco.

Al personale comandato si applicano le disposizioni previste dal regolamento del personale per le missioni e trasferite dei dipendenti.

Il Comando di Polizia Comunale può gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confi-

nanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

Art. 34 - SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI

Il Comando della Polizia Comunale può essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato ad effettuare servizi per conto e su richiesta di enti privati e di cittadini.

Tali servizi riguardano soltanto compiti uguali od analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del Corpo.

La tariffa stabilita dall'Amministrazione per il servizio, viene incamerata dalla cassa comunale.

Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario se dovuto.

Art. 35 - EFFICACIA DEI SERVIZI DEL CORPO

Il Comando è tenuto ad informare periodicamente l'Amministrazione sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate all'art. 24, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

TITOLO VI°

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

Art. 36 - ASSEGNAZIONE E IMPIEGO DEL PERSONALE

Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Comandante, secondo le direttive della Amministrazione, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e la organizzazione del lavoro.

Art. 37 - GUIDA DI VEICOLI ED USO DI STRUMENTI

Per i servizi di cui all'art. 26, il Comandante affida agli appartenenti al Corpo, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al Corpo.

L'incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

Art. 38 - PRESTAZIONI STRAORDINARIE

Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Corpo.

Art. 39 - PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Art. 40 - MOBILITAZIONE DEI SERVIZI

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

Il Sindaco, su richiesta del Comandante, può sospendere il congedo ordinario ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera

forza necessaria.

Art. 41 - REPERIBILITA' DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente il Sindaco, su proposta del Comandante, può disporre turni di reperibilità di appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono adde-
tetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dagli accordi nazionali.

TITOLO VII°

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 42 - NORME GENERALI: DOVERI

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'articolo 24.

Fermi restando gli obblighi derivanti dal vigente Codice di procedura penale per la qualifica di Polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi, a richiesta motivata dell'Autorità competente, sempre disponibili per il servizio, nonché nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 39.

Art. 43 - CURA DELL'UNIFORME E DELLA PERSONA

Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 22.

I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità d'uso determinate dalla legge regionale n. 60 del 10.12.1991 in attuazione della norma di cui all'art. 7 della L.R. 62/88 e all'art. 6 della legge 65/86.

Quando è in uniforme, l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona. I capelli per il personale maschile debbono essere portati con taglio corto, mentre il personale femminile con capelli lunghi dovrà adeguatamente tenerli raccolti.

E' escluso, anche per il personale femminile, l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 44 - ORARIO E POSTO DI SERVIZIO

Gli appartenenti al Corpo in servizio devono presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il Comando, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando, anche oltre, l'orario stabilito o il turno prefissato.

Art. 45 - RAPPORTI INTERNI AL CORPO

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

Art. 46 - COMPORTAMENTO IN PUBBLICO

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo di riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini,

intervenedo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

Gli appartenenti al Corpo devono fornire il proprio nome ed il numero di matricola quando richiesto.

Quando l'appartenente al Corpo opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Durante il servizio l'appartenente al Corpo deve assumere un contegno consono alla sua funzione.

Art. 47 - SALUTO

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

Il saluto si effettua secondo le modalità previste per le Forze armate.

Si ha dispensa di saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

TITOLO VIII°

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 48 - NORME DISCIPLINARI

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Comunale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento organico per il personale del Comune di Cordenons.

Art. 49 - CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO

L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al Regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio a cui dipende l'appartenente al Corpo.

Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, possibilmente anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 50 - ACCERTAMENTI SANITARI

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero della efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica motivata dall'U.S.L..

In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che renda inabili ai servizi esterni, gli appartenenti al Corpo vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.

Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dal Regolamento organico del personale del Comune di Cordenons.

Art. 51 - SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO

Il Comandante segnala al Sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Art. 52 - TRATTAMENTO ECONOMICO

In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione comunale corrisponde al personale l'indennità prevista dai contratti nazionali di lavoro.

TITOLO IX°
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il Consiglio Comunale stabilisce con propria determinazione la normativa inerente i seguenti punti:

- a) le modalità di impiego del personale riguardanti le prestazioni di lavoro degli appartenenti al Corpo;
- b) i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale e per i controlli periodici delle condizioni di salute, di cui al III° e IV° comma rispettivamente dell'art. 50 del presente Regolamento.

Le successive variazioni alla normativa indicata in questo articolo, sono soggette a deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 54 - RINVIO AL REGOLAMENTO GENERALE PER IL PERSONALE DEL COMUNE

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica, agli appartenenti al Corpo, la normativa contenuta nel Regolamento per il personale del Comune di Cordenons.